

**APPALTO SPECIFICO INDETTO DA INRiM PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO PER UN PERIODO DI 24 MESI NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER ALIMENTI E RISTORAZIONE.**

**CIG B44009235C; CUI 09261710017202300059; CPV 30199770-8.**

**SCHEMA DI CONTRATTO**

tra

l’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (di seguito anche “INRiM”), con sede in strada delle Cacce n. 91 - 10135 Torino, codice fiscale e partita IVA n. 09261710017, rappresentato dal Direttore generale Dott. Moreno Tivan, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede dell'INRiM

e

\_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, codice fiscale e partita IVA n. \_\_\_\_\_, (di seguito anche “Società”), rappresentata da \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto presso la sede della Società.

**Premesso che:**

- Con determina del Direttore Generale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, l’INRiM ha indetto un Appalto Specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per Alimenti e ristorazione (Bando SDA - \_\_\_\_\_), ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 36/2023 per il servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto. Tale procedura è articolata in un unico lotto.
- con determinazione del Direttore Generale n. \_\_\_\_\_, prot. n. \_\_\_\_\_, la Stazione Appaltante ha disposto l’aggiudicazione in favore di \_\_\_\_\_. L’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 17 del d. lgs. n. 36 del 2023, è immediatamente efficace;
- della predetta aggiudicazione è stata data comunicazione ai sensi dell’articolo 90, comma 1 lett. b) e lett. c) del Codice;
- *(Eventuale, nel caso in cui, al momento della stipula, non sia stata ancora rilasciata l’informazione antimafia)* L’INRiM ha avviato l’istruttoria antimafia con richiesta di informativa presso la Banca Dati Nazionale Antimafia con nota prot. n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_; in caso di esito interdittivo si procederà alla risoluzione del presente Contratto.
- La Società, in sede di gara, si è espressamente obbligata ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti.

Tutto ciò premesso, le parti, come sopra rappresentate e domiciliate, ciascuna nella loro qualità, convengono quanto segue:

**Art. 1 – Allegati e Definizioni**

1. Le premesse e gli allegati di seguito indicati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Delega dott. \_\_\_\_\_, qui allegata sub “ \_\_\_\_\_”;
- (eventuale) Procura \_\_\_\_\_ (Aggiudicatario) qui allegata sub “ \_\_\_\_\_” .
- Offerta economica dell’Aggiudicatario, qui allegata sub “ \_\_\_\_\_”.

2. La documentazione di seguito indicata, pur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Bando SDA Alimenti e ristorazione ID Sigef 2673 e relativi allegati;
- Capitolato d’oneri con relativi allegati;
- Capitolato Tecnico e relativi allegati;
- Codice di Comportamento dell’INRiM;
- Informativa per il trattamento dei dati;
- Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 117 del D. Lgs. n. 36/2023, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro \_\_\_\_\_, emessa da \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_ e valida sino al rilascio del certificato di conformità;

3. In caso di contrasto tra le prescrizioni contenute nel presente contratto e negli allegati sopra indicati sarà osservato il seguente ordine di prevalenza:

- Capitolato tecnico;
- Offerta economica del Fornitore;
- Offerta tecnica del Fornitore;
- Contratto.

4. In caso di discordanza o contrasto, gli atti e i documenti tutti della gara, prodotti dalla Stazione Appaltante prevarranno sugli atti e i documenti della gara prodotti dall’Appaltatore.

Ai fini del presente contratto, alle espressioni ed ai termini sotto indicati viene attribuito il seguente significato:

CONTRATTO: il presente contratto, sottoscritto dall’Amministrazione e dalla Società, per effetto del quale quest’ultima si obbliga a eseguire le prestazioni richieste mediante il modello “*Richiesta di Approvvigionamento della fornitura dei Buoni Pasto*”;

CONTRAENTE/COMMITTENTE: INRiM;

FORNITORE: Affidatario della prestazione di cui al successivo articolo 2.

## **Art. 2 – Oggetto del contratto**

1. Il presente contratto ha ad oggetto l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto elettronici, dal valore nominale pari a € 7,00, da erogarsi in favore di questa Amministrazione, ivi comprese tutte le attività connesse allo svolgimento della prestazione medesima così come regolamentate, oltre che dal presente contratto, anche dall’AS.

L’Appaltatore prende atto che l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto comporterà la puntuale esecuzione, nei tempi e nei modi indicati dello stesso.

## **Art. 3 – Durata e importo del contratto**

1. Il presente contratto ha durata biennale dalla data di sottoscrizione ( o dall’esecuzione anticipata) per un importo massimo pari ad € \_\_\_\_\_ (IVA esclusa). L’efficacia del presente contratto si intende comunque cessata qualora sia esaurito l’importo contrattuale.

2. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l’individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all’articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il Fornitore è

tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel presente contratto.

3. L'importo contrattuale è puramente indicativo e non vincola in alcun modo l'Amministrazione che sarà tenuta a corrispondere alla Società un corrispettivo rapportato unicamente al numero dei Buoni Pasto effettivamente erogati dal Fornitore, secondo quanto stabilito dal presente contratto. Il Fornitore non potrà pretendere alcunché nel caso in cui, alla scadenza dei termini contrattuali, tale importo non dovesse essere completamente utilizzato.

#### **Art. 4 – Modalità di esecuzione**

1. Stipulato il contratto, le prestazioni dovranno essere eseguite nel pieno rispetto di quanto indicato nel contratto e nei documenti dell'AS che sono parte integrante e sostanziale del contratto stesso. Le sedi di utilizzo, indicate nel Capitolato tecnico, presso cui consegnare le card potranno variare a seconda delle esigenze dell'INRiM, senza che la Società possa eccepire nulla in merito.

2. L'INRiM richiederà i buoni pasto elettronici, oggetto del contratto, attraverso le Richieste di approvvigionamento, che saranno trasmesse al Fornitore secondo quanto stabilito nel Capitolato tecnico. Con la prima Richiesta di Approvvigionamento l'INRiM indicherà i luoghi di consegna della card e il relativo quantitativo.

La Società provvederà a ricaricare ciascuna card del relativo numero di Buoni pasto del Valore nominale indicato nella Richiesta di Approvvigionamento e sarà tenuta ad accettare le Richieste di Approvvigionamento fino a concorrenza del massimale precedentemente indicato.

Ogni Richiesta di Approvvigionamento dovrà essere evasa secondo le modalità e nei tempi stabiliti nel Capitolato tecnico, pena l'applicazione delle previste penali.

3. La Società si obbliga a rispettare tutte le ulteriori indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

#### **Art. 5 – Oneri a carico del Fornitore**

1. L'esecuzione delle prestazioni si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, ivi compreso il trasporto e la consegna nei luoghi indicati nella Richiesta di Approvvigionamento.

2. Le card dovranno essere consegnate presso le sedi indicate dall'INRiM, nel loro imballo in modo da essere protette contro qualsiasi manomissione o danno da maneggiamento, confezionate secondo quanto indicato nel Capitolato tecnico.

Gli imballi devono garantire la corretta conservazione delle card durante le varie fasi del trasporto fino alla consegna presso le varie sedi dell'INRiM.

Resta inteso che sono a carico del Fornitore tutti gli oneri ed i rischi relativi o connessi alle prestazioni ed agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

3. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento del personale dell'INRiM consultabile al seguente link: <https://trasparenza.inrim.it/it/home/disposizioni-general/atti-general/codici-e-disciplinari-di-comportamento> che, anche se non materialmente allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con i documenti innanzi richiamati. L'inosservanza dei predetti obblighi sarà considerata grave inadempimento contrattuale e di conseguenza l'INRiM avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

#### **Art. 6 – Controlli e verifiche**

1. L'INRiM ha la facoltà di eseguire qualsiasi tipo di verifica o controllo giudicati utili, anche in contraddittorio con il Fornitore, a valutare la piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Il Fornitore acconsente che l'INRiM possa procedere alle dovute verifiche ispettive, nel rispetto di quanto previsto nel Capitolato tecnico, prestando la propria collaborazione.
2. L'INRiM ha piena facoltà di rifiutare le card che, ad un primo sommario esame, risultino non rispondenti a quelle ordinate e di chiederne la sostituzione a spese e a carico del Fornitore. Saranno rifiutate le card difettose o, in qualsiasi modo, non rispondenti alle prescrizioni tecniche.

#### **Art. 7 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro**

1. Il Fornitore si impegna ad ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi ed adempimenti in materia retributiva, contributiva, assistenziale, previdenziale, sanitaria, di solidarietà paritetica, e, più in generale, giuslavoristica, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari, da contratti collettivi, da circolari e atti amministrativi, vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia di previdenza e di disciplina infortunistica, manlevando l'INRiM da ogni responsabilità in merito e assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
3. Le parti convengono che, in caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi del presente articolo, l'Amministrazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

#### **Art. 8 – Corrispettivo, fatturazione e pagamento**

Per il presente contratto, le parti fissano un corrispettivo massimo di € \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00), oltre IVA. Il corrispettivo unitario del buono pasto elettronico è pari al valore aggiudicato come indicato nell'offerta economica.

Tale corrispettivo è da intendersi al netto di IVA e comprensivo di ogni onere e spesa e rimarrà fisso ed invariato per l'intera durata contrattuale, salvo quanto previsto dall'art. 60 del D. Lgs. 36/2023 in relazione alla revisione dei prezzi.

Resta, altresì, inteso che l'INRiM liquiderà al Fornitore il corrispettivo dovuto calcolato sulla base del numero dei buoni pasto elettronici effettivamente erogati moltiplicato il corrispettivo unitario del buono pasto elettronico stesso.

I corrispettivi di cui al presente articolo verranno liquidati dall'INRiM previa presentazione di regolari fatture, riportanti il riferimento al numero di CIG e alla specifica Richiesta di Approvvigionamento cui si riferisce.

L'INRiM, a seguito della completa effettuazione di ogni Richiesta di Approvvigionamento, emetterà il Certificato di regolare esecuzione. Successivamente, provvederà al pagamento della fattura entro 30 giorni dalla data di ricezione della stessa, emessa dall'aggiudicataria sulla base di quanto previsto nel Certificato di regolare esecuzione da riportare in fattura. Per ogni altro riferimento, si rimanda a quanto disciplinato dall'art. 115 del D.lgs. 36 del 2023 e all'allegato II.14 ivi richiamato.

L'INRiM provvederà alla liquidazione del relativo corrispettivo a mezzo bonifico bancario sull'istituto di credito e sul numero di conto corrente dedicato alle commesse pubbliche indicato dall'aggiudicataria.

Il Fornitore indica il seguente indirizzo pec e di posta elettronica al quale potrà essere inviata ogni utile informazione per l'esecuzione del contratto:

indirizzo pec:

indirizzo e-mail:

Le fatture dovranno essere intestate a:

Istituto nazionale di Ricerca Metrologica - INRiM  
Strada delle Cacce 91, Torino  
Codice fiscale e partita IVA 09261710017

e inviata all'ufficio destinatario dell'INRiM attraverso il Sistema di Interscambio della fatturazione elettronica di cui al Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 marzo 2008, avendo cura di inserire il codice destinatario IPA: \_\_\_\_\_ oltre al Codice Identificativo Gara (CIG) indicato negli atti di gara.

L'INRiM è soggetto all'applicazione della scissione dei pagamenti ai fini dell'IVA (Split Payment) ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del DL 50/2017, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

Restano a carico del Fornitore tutti gli oneri fiscali, inclusi quelli eventuali relativi all'imposta di bollo, derivanti dall'emissione delle fatture.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, l'INRiM, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dalla Società, verificherà presso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione l'esistenza di inadempienze del beneficiario derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo. In caso di esito positivo della predetta verifica, l'INRiM - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

Resta inteso che il massimale contrattuale non vincola l'Amministrazione alla richiesta di prestazioni minime determinate; il Fornitore avrà, pertanto, diritto al corrispettivo delle prestazioni effettivamente rese.

La Società dichiara che nella determinazione del prezzo offerto ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica indicati nel Capitolato d'onori, nel Capitolato tecnico e in tutti i documenti di gara e nella documentazione citata.

#### **Art. 9 – Tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Il Fornitore, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 e s.m.i., così come modificata dal D.L. n. 187/2010 e s.m.i., è obbligato ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG).

Ai sensi del comma 7 dell'art. 3 della Legge citata il conto dedicato è il seguente: \_\_\_\_\_

Il/I soggetto/i abilitato/i ad eseguire movimentazioni sul predetto conto è/sono:

1) Cognome e nome: \_\_\_\_\_ - C.F.: \_\_\_\_\_

2) Cognome e nome: \_\_\_\_\_ - C.F.: \_\_\_\_\_

3. Ogni eventuale variazione dei dati sopra indicati dovrà essere comunicata all'INRiM entro 7 giorni. Fino al momento in cui tale comunicazione non sarà pervenuta all'INRiM, i pagamenti da questa effettuati avranno pieno effetto liberatorio per la stessa.

4. Il Fornitore, inoltre, si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria prescritti dalla citata legge.

5. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere i predetti contratti all'INRiM, stante l'obbligo di verifica imposto alla Stazione Appaltante dal comma 9 del predetto art. 3 della Legge n. 136/2010.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

(eventuale) La Società si impegna a dare immediata comunicazione all'INRiM ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma - della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

**Art. 10 - Revisione prezzi**

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza gli indici dei prezzi al consumo elaborati dall'ISTAT.

**Art. 11 – Penali**

1. In caso di ritardato adempimento delle prestazioni contrattuali, non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, l'INRiM applicherà nei confronti del Fornitore le penali nelle misure e nei casi indicati nel Capitolato tecnico.
2. Ai fini dell'applicazione delle penali, l'Amministrazione contesterà al Fornitore le eventuali inadempienze riscontrate. Il Fornitore, entro 5 giorni, potrà fornire, tramite PEC, le proprie controdeduzioni e l'eventuale documentazione a supporto; l'Amministrazione, ricevute le controdeduzioni del Fornitore, ne valuterà la fondatezza e adotterà le decisioni conseguenti redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Fornitore.
3. In caso di applicazione delle penali l'Amministrazione emetterà una nota di debito. L'importo delle penali potrà essere detratto direttamente dai corrispettivi fatturati dalla Società ovvero mediante escussione della cauzione definitiva prestata.
4. L'irrogazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione di agire per il ristoro del maggior danno subito e all'indennizzo delle maggiori spese sostenute, né esonera in nessun caso la Società dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha determinato l'applicazione della penale.
5. L'importo massimo delle penali applicate non potrà superare complessivamente, ai sensi dell'art. 126 comma 1 del Codice, il 10% del valore netto del contratto. In caso di superamento di detta soglia, l'INRiM ha la facoltà di risolvere il contratto con la Società mediante comunicazione, inviata tramite posta elettronica certificata.

**Art. 12 – Recesso**

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, dandone preventiva comunicazione con un preavviso non inferiore a venti giorni, all'appaltatore a mezzo posta elettronica certificata.
2. Alla data di efficacia del recesso il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.
3. Il Fornitore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi del predetto art. 123, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 13, del D. L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, e ss.mm.ii., l'INRiM ha diritto di recedere, in qualsiasi momento dal contratto, qualora il servizio di cui trattasi divenga acquisibile mediante una sopravvenuta convenzione Consip che preveda condizioni di maggior vantaggio economico per l'Amministrazione stessa e il Contraente non acconsenta alle modifiche delle condizioni economiche offerte in sede di gara. L'Amministrazione procederà con il recesso previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni.

**Art. 13 – Risoluzione del contratto**

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione - a mezzo di posta elettronica certificata - per porre fine all'inadempimento, la



Committente medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del cod. civ., di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito.

2. In ogni caso, si conviene che il presente contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo posta elettronica certificata, qualora l'ammontare delle penali maturate dal Fornitore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.

3. L'INRiM potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore - a mezzo posta elettronica certificata - nei seguenti casi:

- a. mancata esecuzione delle prestazioni del presente contratto nei tempi e nei modi nonché alle condizioni analiticamente definiti nel Capitolato tecnico, con relativi allegati, e nel presente contratto;
- b. qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del presente contratto;
- c. mancato rispetto dei tempi di durata del contratto, di cui all'art. 3 del presente contratto;
- d. mancato rispetto, ai sensi dell'art. 4.3 del presente contratto, di tutte le ulteriori indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché mancata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, abbia influenza sull'esecuzione del contratto;
- e. mancato consenso a permettere l'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento, anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto e a prestare la propria collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche, ai sensi dell'art. 6 del contratto;
- f. sospensione e/o interruzione del servizio, salvo se per causa non imputabile al Fornitore;
- g. utilizzo di personale, nonché di mezzi, beni e servizi non adeguati all'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto e mancata collaborazione con l'Amministrazione nella sostituzione del personale non adeguato secondo le modalità dall'art. 7 del contratto, nonché utilizzo di personale che non abbia, durante lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, una condotta comportamentale informata alla correttezza, alla diligenza e all'etica professionale richiesta dalle circostanze, nonché mancato divieto allo stesso di eseguire attività diverse da quelle oggetto del presente contratto presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni commesse;
- h. perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023;
- i. mancato reintegro della cauzione entro 20 giorni, ai sensi dell'art. 14.4 del presente Contratto, nonché mancata costituzione della garanzia prevista dall'art. 117, comma 9 del Codice;
- j. mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010;
- k. inadempimento agli obblighi di comunicazione previsti dal D. Lgs. n. 159/2011 o da ulteriori disposizioni antimafia emanate successivamente alla stipula del presente contratto, e a ogni ulteriore obbligo indicato all'art. 19 (Disposizioni antimafia) del presente contratto;
- l. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, di cui all'art. 7 del Contratto;
- m. mancata osservanza degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento del personale dell'INRiM;
- n. cessione del contratto o dei crediti fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto (art. 16) e dalla legislazione vigente;
- o. violazione delle disposizioni che disciplinano il subappalto, di cui all'art. 15 del presente contratto;

p. negli altri casi previsti nel presente contratto.

4. In caso di risoluzione l'Amministrazione ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

In ogni caso resta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere affidando a terzi, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del Codice, l'esecuzione del contratto a spese dell'Appaltatore.

#### **Art. 14 – Assunzioni di responsabilità e garanzia di esecuzione**

1. Il Fornitore terrà indenne l'INRiM da qualsiasi danno possa derivare alla stessa, ai propri dipendenti o a terzi o a cose di terzi in conseguenza di negligenze, ritardi, o inadempimenti nella fornitura.

Il Fornitore si obbliga a tenere indenne e a risarcire l'INRiM per ogni eventuale pregiudizio e/o danno che la stessa dovesse subire a seguito di qualsiasi azione e/o pretesa proposta o avanzata nei propri confronti da parte di terzi.

2. A garanzia dell'esatto e corretto adempimento degli obblighi contrattuali, la Società ha costituito garanzia fideiussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, emessa da \_\_\_\_\_, a favore di INRiM per una somma pari ad € \_\_\_\_\_, nelle forme e nei modi previsti dall'articolo 117 del Codice.

In caso di inesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della Società, l'INRiM si rivarrà, senza alcuna formalità, sulla garanzia di cui al precedente comma, incamerandola, a ristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, salvi gli ulteriori danni subiti.

3. Ai sensi dell'art. 117 del Codice, la cauzione prestata dal Fornitore a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il contratto sarà progressivamente svincolata, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, a richiesta dello stesso.

4. Qualora, per ogni evenienza normativamente o contrattualmente prevista, l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre, la garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di venti giorni da quello in cui l'INRiM avrà reso nota, alla Società, l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, essa verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al Fornitore ai sensi del comma 3 dell'art. 117 del Codice.

La Committente potrà considerare risolto di diritto il contratto qualora non fosse possibile la citata reintegrazione con i restanti ratei di prezzo, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del danno subito.

#### **Art. 15 – Subappalto**

*(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)*

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

*(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede)*

2. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, può affidare in subappalto, nel rispetto delle condizioni, modalità e termini previsti dall'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, le seguenti prestazioni contrattuali:

a. .... (valore \_\_\_\_\_)

b. .... (valore \_\_\_\_\_).

3. A tale fine, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Amministrazione la documentazione di cui all'art. 119, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, AdE non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, AdE procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta



di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L'Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 5 del citato art. 119.

4. L'Amministrazione rilascerà l'autorizzazione al subappalto, previa verifica della documentazione presentata ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e previo accertamento dei requisiti in capo al Subappaltatore.

L'eventuale affidamento in subappalto delle prestazioni di cui al presente contratto e suoi allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane solidalmente responsabile nei confronti dell'Amministrazione per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste, fatte salve le previsioni di cui al comma 6 del citato articolo.

5. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dall'Appaltatore (ad eccezione di quanto previsto dall'art 119, comma 11 del D. Lgs. n. 36/2023), il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

6. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 119 comma 10 del Codice, deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del Codice.

In caso ricorrano motivi di esclusione, di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice, in capo al subappaltatore, ove la sostituzione di cui sopra non avvenga, le Amministrazioni revocheranno l'autorizzazione al subappalto.

7. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore.

8. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'Amministrazione gravi inadempimenti del subappaltatore; in tal caso l'appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell'Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.

9. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 16 – Cessione del contratto – Cessione del credito**

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d) n. 2 del Codice, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, in materia di vicende soggettive dell'Appaltatore, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.

3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12 del D. Lgs. 36/2023 e le disposizioni di cui alla Legge 21 febbraio 1991 n. 52. L'allegato II.14 del medesimo decreto legislativo disciplina le condizioni per l'opponibilità alla stazione appaltante. La cessione dei crediti, ai sensi dell'articolo 6 del citato allegato, diverrà efficace ed opponibile alla Stazione appaltante solo qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

**Art. 17 – Cessione d'azienda e/o mutamento della specie giuridica della Società fornitrice**

1. Il Fornitore, qualora intenda cedere l'intera azienda o il ramo di attività che assicura le prestazioni contrattuali o prima di mutare tipo sociale, deve darne comunicazione scritta all'INRiM tutta la documentazione riguardante l'operazione, almeno trenta giorni prima del compimento della stessa.
2. L'INRiM si riserva, a suo insindacabile giudizio, di proseguire o meno il rapporto contrattuale con il soggetto cessionario.
3. Il mancato preavviso di cui al comma 1 fa sorgere in capo all'INRiM la facoltà di recedere dal presente contratto.

**Art. 18 – Disposizioni antimafia**

1. Il Fornitore prende atto che la validità e l'efficacia del presente contratto è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente legislazione antimafia, incluse le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., il D. Lgs. n. 159/2011 e s.m.i..
2. Il Fornitore garantisce che nei propri confronti e nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del citato D. Lgs. n. 159/2011 non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione.
3. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente all'INRiM ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi, nonché, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:
  - a. eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico della Società ovvero nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 85, D. Lgs. n. 159/2011, anche successivamente alla stipula del presente contratto;
  - b. ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);
  - c. ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.
4. L'INRiM si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi precedenti.
5. Le Parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui sopra nell'arco della durata del contratto, esso si intenderà immediatamente risolto, fatta salva la facoltà dell'INRiM di richiedere il risarcimento dei danni subiti. Parimenti, il contratto si risolverà di diritto ove la Società non ottemperi agli impegni assunti ai sensi del presente articolo.

**Art. 19 – Spese**

Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico alla Committente per legge.

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 1.

L'imposta di bollo, inclusa quella eventualmente dovuta sulle fatture emesse, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 del D.P.R. 642/1972 e dell'art. 1, comma 295 della legge n. 296/2006, è a carico dell'operatore economico.

Il contratto dovrà essere registrato a cura dell'appaltatore.

Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa.

**Art. 20 – Responsabile unico del progetto, Direttore dell’esecuzione del contratto e Referente dell’Affidatario**

1. L’INRiM ha designato il Responsabile Unico del Progetto (RUP) nella persona della Dott.ssa Suele Zopetti, Responsabile della U.O. Gare e contratti e il Direttore dell’esecuzione del contratto nella persona della Dott.ssa Chiara Spada.

2. L’Appaltatore designa sin d’ora quale proprio Responsabile del Servizio/Contratto con l’INRiM il dott. \_\_\_\_\_, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con l’INRiM.

3. Il Responsabile del Servizio dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile e indirizzo di posta elettronica.

4. Le comunicazioni al Responsabile del Servizio pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

- Contatto: \_\_\_\_\_;
- Telefono \_\_\_\_\_;
- E-mail: \_\_\_\_\_.

L’Appaltatore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

5. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti dell’Appaltatore medesimo.

6. Il Responsabile di contratto dell’appaltatore opererà in collegamento con il Direttore dell’esecuzione dell’Amministrazione coordinandosi con il medesimo.

**Art. 21 – Trattamento dei dati personali**

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell’apposita informativa allegata alla documentazione di gara ( Allegato 3 al Capitolato d’Oneri) .

**Art. 22 – Foro competente**

1. Le Parti convengono che per qualsiasi controversia derivante dall’interpretazione e/o esecuzione del presente contratto il Foro competente sia esclusivamente quello di Torino.